### LA CORTE DI APPELLO DI TORINO

### I sezione civile

riunito in camera di consiglio in persona di:

Dott. Mario Griffey Presidente

Dott. Angelo Converso Consigliere

Dott. Adriano Patti Consigliere rel. est.

nella causa iscritta al n° 989-1 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010 promossa da:



MILANOSTAMPA S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario, elettivamente domiciliata in \*\*;

ATTRICE APPELLATA

ha pronunciato la seguente

## **ORDINANZA**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 dicembre 2010,

letti gli atti del giudizio, con particolare riferimento all'istanza, in via di anticipazione sulla prima udienza fissata, di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, recante pronuncia di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, secondo comma l. fall., delle rimesse effettuate sul conto corrente bancario intrattenuto dalla società in amministrazione straordinaria con la Banca N. s.p.a. in misura di € 2.365.870,67 e

conseguente condanna della banca al pagamento, in favore della curatela attrice, della suddetta somma, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle singole rimesse revocabili, nonchè delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 29.325,00, oltre accessori di legge, cui l'amministrazione straordinaria si è opposta per le argomentate ragioni illustrate nella sua memoria difensiva;

visto il decreto presidenziale 5 novembre 2010, a norma dell'art. 351, terzo comma, ult. pt. c.p.c., di sospensione provvisoria dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;

ritenuto, in ordine alla pregiudiziale eccezione di inammissibilità di anticipata esecuzione, in via prevvisoria della sentenza di aceoglimento dell'azione di revocatoria fallimentare (di natura indiscutibilmente costitutiva), neppure in riferimento al capo di condanna al pagamento di somme, in dipendenza dell'accertata inefficacia, per le ragioni criticamente illustrate dalla banca ricorrente (in particolare a pgg. da 50 a 58 del suo atto di appello e righiamate nel ricorso ai

sensi dell'art. 351, secondo comma c.p.c.), confutate dalla procedura resistente (per le argomentazioni in particolare svolte a pgg. da 5 a 14 della sua memoria di costituzione), che dal capo costitutivo di inefficacia (ai sensi dell'art. 67 l. fall.) sia ben separabile, per autonomia di statuizione e di regime di esecutività (anche provvisoria), il capo di condanna: come ben chiarito, ad avviso di questa Corte, proprio dal recente arresto giurisprudenziale (Cass. sez. un. 22 febbraio 2010, n. 4059, in *Foro it.*, 2010, 2082), invocato dalla banca a sostegno del proprio assunto, nella prospettata continuità di indirizzo giurisprudenziale con quello inaugurato sempre dal supremo consesso della Corte regolatrice (Cass. sez. un.13 giugno 1996, n. 5443, in *Foro it.*, 1996, l, 2734), peraltro in materia di atti idonei all'interruzione della prescrizione dell'azione;

considerato, infatti, che la sentenza più recente deve essere letta in rigoroso e corretto riferimento alla materia dell'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, ai

sensi dell'art. 2932 c.c., per la necessaria contestualità dell'effetto traslativo della proprietà del bene, soltanto con il giudicato sulla sentenza determinante l'effetto sostitutivo del contratto definitivo e dell'obbligo di pagamento del prezzo: neppure per esso configurabile un'efficacia anticipata, siccome altrimenti comportante un'alterazione del sinallagma (donde la ritenuta impossibilità di scissione, nelle sentenze ai sensi dell'art. 2932 c.c. in tema di contratto preliminare di compravendita, tra capi costitutivi principali e capi condannatori consequenziali, con riferimento specifico a quelli sinallagmatici, le cui relative statuizioni fanno parte integrante della pronuncia costitutiva nel suo complesso);

atteso che allora come chiaramente illustrato dalla sentenza richiamata, la possibilità di anticipare l'esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va riconosciuta in concreto volta a volta, a seconda del tipo di rapporto tra l'effetto accessivo condannatorio da anticipare e l'effetto costitutivo producibile solo con il giudicato così occorrendo differenziare le statuizioni

condannatorie meramente dipendenti dall'effetto costitutivo dalle statuizioni invece a tale effetto legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico, come parte talvolta "corrispettiva" del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva;

ritenuto che, nel caso in esame, la pronuncia di condanna, indubbiamente dipendente dalla pronuncia costitutiva di accertamento di inefficacia, non sia tuttavia con essa nel rapporto di corrispettività sinallagmatica sopra prefigurato, ai fini della piena realizzazione della pronuncia costitutiva nel suo complesso, sicchè la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado ben può essere riferita alle statuizioni di condanna della stessa, sia sul presupposto di un'azione di condanna, sia sul presupposto di un'azione costitutiva (in tale senso, non diversamente dalle pronunce di condanna restitutoria, della cui provvisoria esecutorietà non pare potersi dubitare, accedenti a pronuncia di risoluzione contrattuale, parimenti di natura costitutiva), con sua utilizzabilità quale titolo esecutivo per le statuizioni

condannatorie ivi contenute (in tale senso, in particolare: Cass. 3 settembre 2007, n. 18512, in *Corr. giur.*, 2008, 350), del tutto analogamente ai capi di condanna alle spese, pure accedenti a capi di pronuncia costitutiva (così, tra le altre: Cass. 10 novembre 2004, n. 21367, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, f. 4; Corte cost. 16 luglio 2004, n. 232, in *Giust. civ.*, 2005, I, 1447);

ritenuta, nel merito, la sussistenza del *fumus boni iuris*, per la non manifesta infondatezza dell'appello, pure, per la sommaria delibazione qui consentita, di un grado di fondatezza tale, alla luce della quanto meno discutibile, allo stato, applicazione dei principi in materia di ragionamento probatorio nella sentenza impugnata, tale da ridondare nell'immanenza del periculum in mora, sotto il profilo di

un ingiusta anticipata esecuzione della sentenza impugnata (in tale senso: App. Bari

7 luglio 2004, ofd., in *Foro it., 2*005, 1, 241);

parimenti considerato, quanto landora al periculum, che, se esso non può essere

ndividuato nella ipotetica impossibilità o difficoltà di recubero dalla procedura

concorsuale, sotto il profilo del suo mancato accantonamento delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata (per l'adempimento dell'onere, ancorchè non obbligatorio come invece previsto dall'art. 113, terzo comma I. fall. nel testo novellato dall'art. 102 d. lg. 5/2006, inapplicabile nel caso di specie per l'anteriore apertura dell'a.s. al 16 luglio 2006, anche in base al suo testo previgente, in riferimento alle "spese future ritenute necessarie", in osservanza del generale principio di buona amministrazione, cui tenuto anche il giudice delegato nell'esercizio delle funzioni di vigilanza gestoria sul patrimonio del fallito), esso non può invece essere a priori escluso, per l'importanza della somma in questione (€ 2.382.982,72 sulla base del precetto intimato dalla procedura, con atto di precetto notificato il 22 ottobre 2010), pure preso atto della dichiarazione del 16 dicembre 2010 dei commissari dell'a.s. (doc. 11 del suo fascicolo), in considerazione della maturazione

in essa di debiti di massa, in misura notoriamente più elevata rispetto alla procedura fallimentare;


ravvisata, alla luce delle superiori argomentazioni, la concorrenza dei requisiti di legge prescritti, con la conseguente sospendibilità della sentenza impugnata;

# P.Q.M.

# La Corte d'Appello

### conferma

la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata da Banca N.



Il Presidente

(Dott. Mario Griffey)